

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Dario Casa.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 19.11.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Il cliente ha presentato contemporaneamente, il 28 maggio 2010, due distinti ricorsi all'ABF, aventi ad oggetto analoghe contestazioni nei riguardi della banca, non trattate in unico ricorso, perché relative a due diversi periodi (da gennaio 2008 a marzo 2009, il primo; da aprile 2009 a marzo 2010, il secondo), con la conseguenza che risultano diverse sia le condizioni contrattuali, delle quali il ricorrente chiede la modifica, sia l'ammontare dei rimborsi richiesti.

In particolare, il cliente contesta condizioni e costi applicati dalla banca a vario titolo ai rapporti di c/c da lui intrattenuti con essa fra il gennaio 2008 ed il marzo 2010.

Precisamente, il cliente chiede all'ABF di voler condannare la banca:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- a “risarcirgli il danno” nella misura complessiva di € 1754,85 (€ 980,57 e € 774,28), a titolo di “recupero costi e condizioni su servizi di conto corrente ordinario” negli oltre due anni di durata del rapporto investiti dai ricorsi;
- a modificare/rinegoziare le condizioni del contratto di c/c e dei servizi accessori;
- a non applicare la “commissione di massimo scoperto”;
- ad applicare una commissione di € 5 per eseguito/giornata sugli ordini di trading on-line;
- a rispettare in maniera piena e costante la disciplina europea e quella italiana in materia i servizi di pagamento (direttiva 2007/64/CE e d.lgs. n. 11/2010).

Nelle controdeduzioni del 28 giugno 2010 l'intermediario ribadiva quanto già espresso nella lettera di riscontro al reclamo del cliente in data 21 giugno 2010, sostenendo l'assenza di qualsiasi anomalia nell'operato della Banca. Precisava che le condizioni praticate, e contestate dal cliente, sono coerenti con il Documento di sintesi e con il Foglio informativo al medesimo consegnato, le cui modifiche erano sempre state tempestivamente comunicate al cliente; inoltre, eventuali accordi e benefici di natura commerciale sono stati applicati in passato per l'interessamento della filiale a esclusivo titolo di attenzione nei confronti dello specifico cliente, non alterando quindi la regolarità e validità delle condizioni contrattuali e non costituendo un precedente, ma condizioni occasionali e limitate al periodo di pertinenza; in merito al Corrispettivo sull'accordato, le novità introdotte in materia di commissione di massimo scoperto dall'art. 2 bis del d.l. 185/08, convertito con modifiche nella l. 2/09, hanno indotto una modifica delle condizioni applicate ai contratti di conto corrente e agli affidamenti, eliminando la c.m.s. ed introducendo il corrispettivo sull'accordato. Da qui scaturirebbe la legittimità del corrispettivo sull'accordato, della cui applicazione, come delle altre condizioni applicate, la banca dichiara di aver sempre informato preventivamente il cliente attraverso apposita proposta di modifica unilaterale del contratto (nota del 22 maggio 2008, conforme alle previsioni dell'art. 118 TUB e art. 2-bis, co. 3, d.l. 185/08), la quale produce i suoi effetti dopo 60 giorni dal ricevimento della stessa senza che il destinatario abbia esercitato il diritto di recesso. Osservava infine l'intermediario che i rimborsi forfettari di competenze concessi al cliente a seguito delle sue richieste restitutorie erano stati disposti dalla filiale esclusivamente in

un'ottica di *customer satisfaction*, senza alcun riconoscimento della fondatezza delle richieste avanzate. Chiedeva quindi all'ABF di respingere entrambi i ricorsi.

Diritto

Ritiene preliminarmente il Collegio che i suddetti ricorsi debbano essere riuniti per essere esaminati e decisi congiuntamente, stanti gli evidenti profili di connessione fra i medesimi (l'identità del ricorrente e dell'intermediario, l'identità delle questioni di fatto e giuridiche).

Ritiene altresì di dover declinare la propria competenza riguardo al capo dei ricorsi concernente il pagamento di una commissione sulle operazioni on-line di trading di titoli, trattandosi di questione che verte in materia di investimenti finanziari e come tale sottratta dalla vigente normativa al potere di deliberazione e alla competenza decisionale dell'ABF, che è – com'è noto – circoscritta alle controversie inerenti a operazioni, contratti e servizi di natura bancaria.

Venendo al merito delle questioni sottoposte all'esame del Collegio con i due ricorsi, il Collegio rileva che le doglianze esposte sono inammissibili in quanto generiche.

Del tutto generica e inidonea ad essere tradotta in una decisione suscettibile di essere adottata dall'Arbitro Bancario Finanziario è, innanzi tutto, la richiesta di corretta e puntuale applicazione della disciplina in materia di servizi di pagamento contenuta nella direttiva 2007/64/CE e recepita nel nostro d. lgs, n. 11/2010, fermo restando che detta disciplina, per certi profili vincolante già prima dell'emanazione di detto decreto, è comunque entrata in vigore dal 1° marzo 2010 e deve ovviamente essere rispettata ed applicata da tutti i prestatori di servizi di pagamento. Nel caso di specie, il ricorrente chiede che sia fatta, da parte dell'intermediario resistente, puntuale e corretta applicazione di detta disciplina, senza peraltro addurre circostanze o motivi specifici, in base ai quali si possa ritenere che l'intermediario in questione l'abbia, almeno nei suoi confronti, violata o disattesa: è evidente che, in questi termini, la richiesta non può essere accolta.

Altresì generiche, e perciò inammissibili in questa sede, sono le doglianze relative all'asserito peggioramento delle condizioni contrattuali, a cui è correlata la domanda di "risarcimento del danno", che andrebbe forse meglio qualificata come domanda di restituzione di somme relative a costi che il cliente ritiene eccessivi e



all'applicazione di condizioni contrattuali che egli ritiene peggiorative rispetto al trattamento precedente. È noto, infatti, anche al cliente, che la legge (art. 118 TUB) attribuisce alle banche uno specifico *ius variandi*, temperato con l'attribuzione al cliente, in occasione delle variazioni proposte dalla banca, del diritto di porre fine al rapporto contrattuale, esercitando il recesso entro un determinato termine (60 giorni).

Il mancato esercizio del diritto di recesso non giustifica contestazioni successive, non più proponibili dopo la scadenza del termine suddetto; che la comunicazione delle proposte di modifica unilaterale del contratto sia avvenuta a termini di legge è affermato dalla banca e non è contestato dal cliente, per cui deve considerarsi pacifico, in base al principio enunciato ora espressamente nell'art. 115 c.p.c..

Parimenti non risultano *ex actis* essere stati mai contestati nei termini gli estratti conto periodicamente inviati dalla banca al cliente e dai quali egli trae – alla lettera – le tabelle analitiche riprodotte nei due ricorsi.

Peraltro, le contestazioni del cliente, apparentemente minuziose e analitiche sulla base delle ricordate tabelle, in concreto non offrono elementi per stabilire se e perché egli abbia diritto al rimborso delle singole voci di costo nella misura di volta in volta richiesta e alla modifica delle singole condizioni contrattuali. Ora, una siffatta indagine non può essere demandata all'Arbitro Bancario Finanziario: com'è stato già in precedenti occasioni statuito da questo Arbitro, lo svolgimento di un'attività di tipo consulenziale, a favore del ricorrente come di chiunque altro, è estranea ai compiti e alle funzioni dell'ABF (Collegio di Milano, decisione n. 644/2010).

Generica, e per questa ragione inammissibile, è anche la doglianza relativa alla commissione di massimo scoperto, che pure di per sé sarebbe tutt'altro che priva di pregio, considerati i molti e fondati dubbi che investivano, già da anni, la clausola in questione (prima che fosse dichiarata nulla dall'art. 2-bis d. l. n. 185/2008, conv. in l. n. 2/2009) e che investono ora, com'è noto, clausole a quella funzionalmente succedanee, come la clausola che prevede il pagamento di una commissione sull'accordato.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio, riuniti i ricorsi, li respinge.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE